



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.95/2015 DEL 19/10/2015

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118. Sentenza C.T.P. Bari n. 168/09/12 e D.I. Giudice di Pace di Campi Salentina n. 304/13.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Relatore dr. Raffaele Piemontese

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento



giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73, comma 1, lettera a, del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da posizioni debitorie coerenti, relativi a crediti per spese legali di controparte e un rimborso dovuti a seguito di un giudizio in Commissione Tributaria Provinciale di Bari e un ricorso al Giudice di Pace di Campi Salentina esperiti nei confronti della Regione Puglia, sulla base di sentenze esecutive come per legge.

Le relazioni relative alle singole posizioni debitorie sono riportate analiticamente nell'allegato A.



L'Assessore al Bilancio
Dr. Raffaele Piemontese



All. A

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1 TOTALE € 675,14

Generalità dei creditori:

- DE VITIS FABIO, C.F. DVTFBA50A24E506A, c/o avv. Molfetta via s. Giuseppe n. 53, Castrignano del Capo.

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 168/09/12 pronunciata il 30 ottobre 2012, depositata in segreteria il 18 dicembre 2012. De Vitis Fabio c/ Regione Puglia. Liquidazione somme precettate in favore dell'avv. De Vitis Fabio.

Importo del debito fuori bilancio: euro 675,14 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P., a lordo della ritenuta d'acconto).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con notifica di ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, per l'annullamento di avviso di accertamento n. 812025595791/2011, relativo alla tassa automobilistica regionale anno 2008, autovettura targata BN260JM per € 311,52.

La Commissione Tributaria Provinciale adita con la citata sentenza 168/09/12 ha accolto il ricorso e condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese legali quantificate in € 200,00 oltre accessori di legge.

La sentenza è stata messa in esecuzione a mezzo di atto di pignoramento presso terzi notificato il 12/05/2014, r.g.e. n. 4823/2014 e la procedura esecutiva si è chiusa con il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate e successivo pagamento da parte del Tesoriere dell'Ente, Banco di Napoli SpA, in favore del creditore procedente in data 13 maggio 2015.

POSIZIONE DEBITORIA N. 2 TOTALE € 395,49

Generalità dei creditori:

1. **CUCCI LUIGI**, C.F. CCCLGU59L09L711E, domiciliato c/o avv. Pennetta Salvatore, Piazza Fontana n. 49, Leverano (LE), per € 103,10;
2. **PINETTA avv. SALVATORE**, C.F. PNNSVT78A30C978G, domiciliato in Bari alla via Manzoni n. 15, per € 292,39 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P., a lordo della ritenuta d'acconto);



Oggetto della spesa: Esecuzione del Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Campi Salentina n. 304/13 del 13.06.2013. Liquidazione di somme in favore del sig. Cucci Luigi e delle competenze legali della fase monitoria e del procedimento esecutivo in favore dell'avv. Pinnetta Salvatore.

Importo del debito fuori bilancio: euro 395,49 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P. a lordo della ritenuta d'acconto).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con la proposizione, da parte del sig. Cucci Luigi, al Giudice di Pace di Campi Salentina di ricorso per decreto ingiuntivo per il rimborso della somma di € 85,34 per un pagamento, non dovuto, della tassa automobilistica regionale.

Il G.d.P. adito accoglieva il ricorso ed intimava alla Regione Puglia, con proprio Decreto n. 304/2013 notificato in data 21/06/2013, il pagamento in favore di Cucci Luigi di € 85,34 oltre interessi ed € 68,50 per spese e compensi.

Il D.I. è stato messo in esecuzione a mezzo atto di pignoramento presso terzi notificato il 01/08/2014, e la procedura esecutiva si è chiusa con il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate e successivo pagamento da parte del Tesoriere dell'Ente, Banco di Napoli SpA, in favore del creditore procedente e del suo difensore anticipatario in data 01 giugno 2015.



Legge Regionale _____ 2015, n. _____

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118. Sentenza C.T.P. Bari n. 168/09/12 e D.I. Giudice di Pace di Campi Salentina n. 304/13)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118. Sentenza C.T.P. Bari n. 168/09/12 e D.I. Giudice di Pace di Campi Salentina n. 304/13)

“Sono approvati e riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, i seguenti debiti relativi a pagamento di competenze professionali e rimborsi in ottemperanza a sentenze esecutive:

1. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 168/09/12 del 30.12.2012. DE VITIS FABIO c/ Regione Puglia, per complessivi € 675,14;
2. Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Campi Salentina n. 304/13 del 13.06.2013. CUCCI LUIGI c/ Regione Puglia, per complessivi € 395,49.”

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione al bilancio corrente per euro 967,53 al capitolo di spesa n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" e per euro 103,10 al capitolo di spesa n. 3840 "Sgravi e rimborso di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse di competenza regionale”

